



Prot. n. 883/FN/22

Roma, 6 maggio 2022

Alla Sig.ra Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali  
Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza  
Vice prefetto Maria De Bartolomeis

R o m a

Oggetto: inserimento in PS personale delle assenze dovute al Covid-19 avvenute dopo l'1/4/2022.  
- Sollecito inserimento differenziato ai fini del Fesi 2022.

Signora Direttore,

come noto, a partire dal 1° aprile scorso, non sono più vigenti gli istituti previsti dall'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dall'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come peraltro evidenziato dal Sig. capo della Polizia con la circolare n. 333-A/1550 del 28 marzo 2022.

Trattandosi di disposizioni di carattere generale, rivolte a tutti i lavoratori di tutti i comparti, pubblici e privati, nulla poteva fare codesta Amministrazione per evitare gli effetti negativi della relativa mancata proroga, ivi compreso il fatto che - a differenza di quanto avveniva fino al 31 marzo scorso - dette assenze andranno ad incidere sul totale dei giorni di congedo straordinario per gravi motivi annualmente disponibili per ciascun appartenente alla Polizia di Stato.

Analoghe cause di forza maggiore sono intervenute determinando la nota impossibilità di prorogare, dopo la scadenza avvenuta solo pochi giorni dopo quel 1° aprile, la polizza assicurativa che garantiva un indennizzo a tutto il personale costretto ad assentarsi dal servizio causa Covid-19, anche senza ricovero in ospedale, cui meritoriamente codesta Amministrazione da quella data sopperisce a proprie spese ma, per motivi di bilancio, solo per i casi di ricovero in ospedale.

Con riferimento a tali assenze c'è tuttavia una forma di parziale indennizzo che potrà e per noi dovrà senz'altro essere mantenuta, vale a dire le «*assenze derivanti dal congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio*» e quelle «*derivanti dal congedo straordinario per malattia o quarantena per sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva*», ai sensi dei commi 6 e 7 del richiamato art. 87, decreto-legge 18/2020.

Infatti, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. g) e h) dell'accordo per il Fesi 2021, tali assenze sono state considerate come presenze ai fini della corresponsione della "produttività collettiva" per l'anno 2021 e riteniamo di poter dare per scontato che codesta Amministrazione, come tutte le altre organizzazioni sindacali, concorderanno sull'opportunità di calcolare come presenze anche per il 2022 - ai fini Fesi - le giornate di assenza dovute agli stessi motivi previsti dall'accordo per il 2021.

Siamo pertanto a chiedere che vengano al più presto possibile adottate tutte le misure organizzative necessarie a contabilizzare separatamente le assenze comunque connesse al Covid-19 avvenute dopo il 31 marzo, al fine di rendere possibili tutti gli adempimenti necessari alla relativa remunerazione come presenze ai fini della "produttività collettiva" una volta che verrà sottoscritto l'accordo relativo all'anno in corso, evitando così prevedibili lungaggini e disguidi.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, inviamo cordiali saluti

Il Segretario generale FSP

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valter Marzetti'.

**FSP POLIZIA - ES-LS - PNF-LISIPO - CONSAP - MP**